



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 131

**OGGETTO: MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO CONCESSIONARIO POSTEGGIO
N.14 « DE SANTIS S.A.S. « RAPPRESENTANTE LEGALE DE SANTIS MATTEO
- REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOROSITA'
(Pro. N. 2007/92)**

L'anno duemilasette addì due del mese di Febbraio, alle ore 13:30 , in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BREDA ROBERTO
CALABRESE GERARDO
DE MAIO DOMENICO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PEPE CARMINE
PICARONE FRANCESCO

A
P
P
A
P
P
A
P
P
P

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA , partecipa alla seduta il Segretario Generale FF MAROTTA FELICE.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore FIORE ANIELLO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE FF
MAROTTA FELICE

F.to IL PRESIDENTE
AVOSSA EVA

LA GIUNTA

Dato atto che a carico della concessionaria del posteggio n.14 del Mercato generale ortofrutticolo “ De Santis s.a.s. di De Santis Matteo & C.”- P. IVA 03087040659 - rappresentata legalmente da De Santis Matteo, nato a Salerno il 01.04.1950, è stata elevata dal direttore del Mercato la contestazione di addebito, protocollo ufficio Archivio generale n. 137975 del 27.12.'06, appresso integralmente riportata:

“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 – termine e revoca delle assegnazioni – del vigente regolamento del Mercato generale ortofrutticolo e della concessione contratto stipulata il 17.09.2003 rep. n. 21497 , Le contesto il seguente addebito, indipendentemente da ogni altra azione civile e penale, fatti salvi altresì interessi di terzi:

Lei, nella qualità di amministratore della Concessionaria “ De Santis s.a.s. di De Santis Matteo & C.”, a seguito di ripetute diffide, scritte e orali, ha effettuato, in varie riprese, il pagamento dei canoni concessori, a mezzo di bollettini postali intestati al Comune di Salerno c/c n. 12254843 , dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005 e dal mese di gennaio al mese di settembre 2006 compreso, oltrechè dei rimborsi di energia elettrica relativi ai periodi dal 01/05/2005 al 30/04/2006. Sulla base delle attestazioni rassegnate questa Direzione ha emesso regolari fatture.

Da un riscontro effettuato d’ufficio, congiuntamente al Settore Ragioneria ufficio Entrate, è risultato che gli importi, relativi ai bollettini postali suddetti, non erano stati versati nelle casse comunali.

Per tale motivo il Settore Ragioneria del Comune, con raccomandate a.r., del 12.10.2006, prot. gen. 105892 del 16.10.2006, e dell’08.11.2006, prot. gen. 115441 dell’08.11.2006, ha chiesto al CUAS di Firenze di riscontrare se i versamenti, tramite i bollettini suddetti, erano stati effettuati.

Lo stesso Settore, in data 01/12/2006, ha comunicato che i bollettini in questione, giusta nota del 27.11.'06 prot./bs 8807 del CUAS di Firenze Centro Compartimentale Bancoposta, “non risultano effettuati”.

Dopo di ciò è stata prodotta da questa Direzione denuncia alla Polizia di Stato in data 04/12/2006.

Per quanto innanzi accertato, Lei non ha provveduto al versamento dei canoni, a partire dal mese di ottobre 2005, per l’uso del posteggio in assegnazione n.14, per un importo totale di € 18.592,44, nonché ai rimborsi dell’energia elettrica relativi ai periodi sopraspecificati per un importo di € 1.273,79.

Risultano altresì non versati i canoni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2006 per un importo totale di € 4.648,11 e il rimborso dell’energia elettrica relativa al periodo 01/05/2006 – 31/08/2006 pari a € 416,88.

Pertanto, Lei è moroso alla data odierna – a tutti gli effetti - per l’importo complessivo di € 24.931,22, IVA compresa.



Per tutto quanto innanzi , Le comunico, ex art. 7 L. 241/90 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento di revoca della concessione e La invito a far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della presente “;

Preso atto che la contestazione dell' addebito, n. prot.137975 del 27.12.2006, è stata notificata a De Santis Matteo a mezzo dell'Ufficio Messi il 28.12.2006, mediante consegna a mani della moglie Napoli Maria;

Viste le controdeduzioni agli atti prodotte dal sig. De Santis Matteo, legale rappresentante della De Santis s.a.s., accolte al protocollo archivio generale al n. 2512 del 05.01.2007;

Dato atto che il direttore del Mercato ha riscontrato le controdeduzioni, con nota n. prot. gen. 6353 del 12.01.2007 inviata al Settore Affari Legali, come segue:

-omissis ... “che il De Santis ha palesemente e reiteratamente violato l'art. 28 del vigente regolamento di Mercato (termine e revoca delle assegnazioni) punto 5 per morosità, nonché la concessione contratto, rep. n. 21497 sottoscritta il 17.09.2003 (all. n.4);

-che infatti il predetto dopo la presentazione a questa Direzione “ mani proprie” dei falsi bollettini postali di versamento, come conclamato definitivamente, non ha provveduto al pagamento dei canoni relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2006, né al rimborso dei consumi di energia elettrica dal 01.05.2006 al 31.08.2006 , persistendo nella morosità;

-che non è da sottacere la recidività – per morosità- del De Santis, come constatabile dalle numerose diffide agli atti d'ufficio, a disposizione di codesta Avvocatura;

-che la violazione di che trattasi non risulta sanabile, in regime concessorio, oltrechè non è prevista dal regolamento né dal contratto, con il ristoro debitorio, come richiesto dal De Santis (“ con congrua rateizzazione” supportata da polizza fideiussoria);


-che per morosità di importi nettamente inferiori, nei termini regolamentari, sono state revocate le assegnazioni di posteggi n. 3 e n. 20, in fase di copertura con pubblico concorso, ai sensi dell'art. 24 del regolamento.

Ella pertanto- con cortese urgenza- vorrà disporre il parere di competenza per le consequenziali determinazioni dell'Amministrazione, poiché il citato art. 28, punto 5, al penultimo comma così recita: “la revoca è dichiarata dall'Ente gestore, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile e penale”, fermi restando gli interessi di terzi e l'escussione della polizza fideiussoria (pari a tre mensilità), rassegnata dal De Santis, n. 549732148-04 del 30.12.2004 scadenza 30.10.2008.

Resto a disposizione per ogni utile chiarimento o integrazione ”;

Viste:

-la nota dell'Avvocatura, protocollo generale n. 9455 del 17.01.'07;



-la nota del direttore del Mercato diretta al dirigente del Settore Affari Legali, protocollo generale n. 12053 del 22.01.2007;

Preso atto che il De Santis tuttora è moroso;

Ritenuto di prendere atto della denuncia sporta dal direttore del Mercato ortofrutticolo alla Polizia di Stato, giusta verbale di ricezione agli atti;

Ritenuto di prendere atto della violazione, come dinanzi contestata al De Santis, ai sensi dell'art. 28 del vigente regolamento di Mercato, che comporta la revoca della concessione, fatta salva ogni altra azione civile o penale, nonché delle controdeduzioni e del riscontro del direttore del Mercato;

Visto il vigente regolamento del Mercato generale ortofrutticolo;

Ritenuto di dover dichiarare la revoca per morosità del posteggio n.14 intestato al rappresentante legale sig. De Santis Matteo, mandando al direttore del Mercato per l'esecuzione;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Acquisito, sulla presente proposta di deliberazione, il parere favorevole della sola regolarità tecnica del direttore, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di prendere atto della denuncia sporta dal direttore del Mercato ortofrutticolo in data 04.12.2006 alla Polizia di Stato, giusta verbale di ricezione agli atti.
3. di prendere atto della contestazione degli addebiti prot. n. 137975 del 27 dicembre 2006, a carico della concessionaria del posteggio n.14 " De Santis s.a.s.di De Santis Matteo & C.", legalmente rappresentata da De Santis Matteo , che comporta la revoca della concessione per morosità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del vigente regolamento del Mercato generale ortofrutticolo.
4. di prendere atto che il rappresentante legale della concessionaria "De Santis s.a.s.di De Santis Matteo & C." sig. De Santis Matteo ha prodotto le proprie controdeduzioni nel termine di giorni 10 dalla notifica, eseguita il 28.12.'06, dell'atto di contestazione.



5. di prendere atto del riscontro alle controdeduzioni suddette da parte del direttore del Mercato.
6. di dare atto che il De Santis Matteo, legale rappresentante della "De Santis s.a.s di De Santis Matteo & C.", persiste allo stato nella morosità.
7. di dichiarare pertanto la revoca per morosità della concessione del posteggio n. 14 alla "De Santis s.a.s. di De Santis Matteo & C.", legalmente rappresentata da De Santis Matteo, nato a Salerno il 01.04.1950, come disposto dal punto 5 dell'art. 28 del vigente regolamento del Mercato ortofrutticolo.
8. di mandare al Direttore del Mercato ortofrutticolo per l'adozione del provvedimento di revoca, fatta salva ogni altra azione civile o penale e interessi di terzi.
9. di mandare al Settore Ragioneria, al Settore Avvocatura, al Settore Annona e all' Ufficio Recupero Crediti per quanto di rispettiva competenza, ivi compresa l'escussione della polizza fidejussoria n. 549732148-04 della CARIGE Assicurazioni intestata alla De Santis s.a.s..

**CENTRO AGROALIMENTARE
MERCATO ORTOFRUTTICOLO**

Visto per la sola regolarità tecnica
della presente proposta di deliberazione.

Il direttore

Raffaele Annarumma



Parere favorevole in ordine alla legittimità del
presente atto, ai sensi dell'art. 96 dello Statuto
Comunale, sulla base del parere tecnico
espresso.

Il Segretario Generale

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jh".